

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1858 del 19/04/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 PER ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA - DITTA: TESTA FRANCO E FABRIZIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1900 del 15/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove APRILE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 PER ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA - DITTA: TESTA FRANCO E FABRIZIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

il sig. Testa Andrea in qualità di socio amministratore della società **Testa Franco e Fabrizio Società Agricola S.S.** (C.F. 01329840334) con sede legale in Fiorenzuola d'Arda - Loc. Landina Piccola Fraz. Baselicaduce, ha presentato in data in data 10/11/2020 prot. ARPAE n. 162786, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 4 D.P.R. 59/2013, per lo stabilimento sito in Loc. Landina Piccola Fraz. Baselicaduce - Fiorenzuola d'Arda, la cui attività principale svolta è "*allevamento bovini da latte*";

l'istanza avanzata è tendente ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- art.3 c.1 lett a) del DPR 59/2013 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art.3 c.1 lett b) del DPR 59/2013 - comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- art.3 c.1 lett c) del DPR 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

con nota prot. n. 169013 del 20/11/2020 è stata data comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per l'adozione dell'AUA da parte di questa Agenzia, competente secondo quanto previsto dalla L.R. 13/2015;

con nota prot. n. 169963 del 24/11/2020 è stata indetta da questa Agenzia la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.241/90 in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della Legge medesima, per l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da parte di diverse amministrazioni;

Visti:

la nota di richiesta integrazioni prot. n. 184568 del 18/12/2020 trasmessa da questa Agenzia alla ditta istante con contestuale sospensione dei termini procedurali ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 c.7 della L.241/90;

le integrazioni documentali della ditta pervenute con nota prot. n. 1421 del 07/01/2021;

la nota prot. n. 5741 del 15/01/2021 con la quale è stato comunicato ai soggetti partecipanti il differimento dei termini per la trasmissione delle determinazioni di competenza relative alla decisione da assumere;

Considerato che dall'istruttoria condotta da questo servizio, in relazione alla matrice scarichi è emerso che:

- *"il progetto in esame prevede l'adeguamento dello schema di scarico dei servizi civili a disposizione degli addetti, con la realizzazione di un idoneo sistema di trattamento.....omississ.....Infatti, le linee provenienti da lavabo e docce e quelle dei servizi igienici confluiscono in una sola condotta; le acque reflue da trattare sono quindi composte da acque grigie, provenienti da lavabo e docce, e di acque nere, prodotte dai servizi igienici";*
- il trattamento depurativo in progetto per le acque reflue generate dal servizio igienico adiacente alla sala mungitura, costituito da una fossa Imhoff e da un filtro percolatore anaerobico, non è conforme a quanto indicato al punto 4.7 della Delibera G.R.E.R. n. 1053 del 09/06/2003 che prevede (per i titolari di nuovi scarichi di acque reflue domestiche o di scarichi esistenti ma non conformi alle vigenti norme regionali che non recapitano in rete fognaria) l'adozione dei sistemi di trattamento definiti dalla tabella A secondo i criteri fissati dalle tabelle B e C allegata alla Delibera stessa, in relazione alla natura dell'insediamento ed alla tipologia del corpo idrico recettore. A tal proposito, con nota prot. n. 184568/2020 è stata data indicazione alla ditta della necessità di adeguare il progetto con l'installazione di un degrassatore e conseguentemente di conformare la documentazione tecnica a corredo dell'istanza (scheda A.8 punto 2, relazione tecnica e planimetria) al nuovo progetto;
- dall'esame della documentazione integrativa pervenuta con nota prot. n. 1421/2021, è emersa la considerazione di seguito riportata, in merito all'inserimento del degrassatore (come sopra indicato in base alla specifica disposizione normativa di cui alla Delibera Regionale citata):

"L'eventuale inserimento del degrassatore richiederebbe inevitabilmente la rottura della pavimentazione; inoltre data la presenza di un'unica condotta di scarico che raccoglie sia le acque grigie, sia quelle nere, l'efficacia di questo trattamento sarebbe irrilevante, se non controproducente. Il degrassatore, infatti, è specificamente progettato per la separazione per gravità delle sostanze grasse e delle schiume generate da detersivi, ed è quindi espressamente dedicato a scarichi provenienti da cucine, lavatrici, docce, lavabi, bidet, etc. e quindi per acque grigie (saponate); viceversa, non è indicato per le acque nere provenienti dai servizi igienici. A conforto di tale osservazione, si riporta quanto esposto dalle "Linee Guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche" Seconda Edizione Gennaio 2002, redatta dalla Sezione Provinciale di Ravenna, in cui al paragrafo dedicato ai "Pozzetti degrassatori" del capitolo "Sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche" si afferma che "I pozzetti degrassatori devono essere installati, qualunque sia il recapito finale dello scarico, all'uscita degli scarichi di tutte le acque reflue ad esclusione di quelle provenienti dai WC".

Si precisa che le citate Linee Guida, a seguito dell'entrata in vigore della D.G.R.1053/03, sono state superate dall'aggiornamento del 2004 (che recepisce i contenuti della Delibera), ma si evidenzia come l'estratto sopra riportato sia un concetto teorico che definisce la funzione tecnica del degrassatore e quindi, come tale, tuttora valido. Quanto finora esposto, è inoltre avvalorato dallo stesso aggiornamento delle Linee Guida del 2004 in cui, negli schemi esemplificativi dei sistemi di scarico, il degrassatore, indipendentemente dal fatto che le acque così trattate siano o non siano in seguito avviate alla fossa Imhoff, è sempre e solo dedicato alla linea delle acque saponate (rif. Schemi di scarico in acque superficiali: Esempi n.1/A e n.1/B).

Pertanto, l'installazione del degrassatore avrebbe una motivazione tecnica solo in caso di creazione di linee di scarico disgiunte, richiedendo di conseguenza la completa ristrutturazione del servizio igienico esistente. Per il caso in esame,

a fronte del limitato carico organico gravante sul sistema (calcolato in 3 A.E.) e della constatazione che tale carico teorico sia, nella realtà, ancora inferiore, si ritiene che lo schema di trattamento in progetto, pur non perfettamente in linea con le indicazioni della norma, possa garantire quello che è il suo scopo primario, cioè lo scarico nell'ambiente di acque reflue adeguatamente trattate e depurate - (pag. 2-3 lettera di risposta integrazioni)."

- il progetto proposto prevede che le linee provenienti da lavabo e docce e quelle dei servizi igienici confluiscono in una sola condotta e lo schema di trattamento non prevede l'inserimento del degrassatore perché quest'ultimo richiederebbe inevitabilmente la rottura della pavimentazione mentre la creazione di linee di scarico disgiunte comporterebbe la completa ristrutturazione del servizio igienico esistente;
- allo scarico oggetto dell'istanza di che trattasi si applica la previsione normativa di cui al punto 4.7 della DGR 1053/2003 in quanto identificabile come nuovo scarico, non trattandosi di scarico conforme alla previgente normativa, pertanto i titolari sono tenuti ad adottare i sistemi individuali di trattamento definiti dalla Tabella A, secondo i criteri indicati dalle tabelle C e B, come nel presente caso, la quale appunto prevede l'inserimento del degrassatore;

Ritenuto che:

le "Linee Guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche" sopracitate e in particolare che la rappresentazione grafica dei sistemi di scarico, (rif. Schemi di scarico in acque superficiali: Esempi n.1/A e n.1/B) avvalorano quanto già riportato nella D.G.R. 1053/2003 relativamente all'adozione dei sistemi di trattamento definiti dalla tabella A secondo i criteri fissati dalle tabelle B e C, ovvero che è necessario l'inserimento del degrassatore sulla linea delle acque saponate e tale linea deve essere disgiunta da quelle delle acque nere dei servizi igienici;

le motivazioni soprariportate e rappresentate dall'istante, a supporto del mancato adeguamento dell'impianto di trattamento a quanto previsto dalla citata DGR 1053/2003, non possono essere accolte in quanto fondate su meri interessi privati del richiedente, non potendosi qualificare l'adeguamento come intervento tecnicamente non fattibile e/o economicamente non sostenibile, e inoltre non supportate da alcuna deroga normativa;

nell'ambito delle specifiche competenze di questo Servizio di esame e valutazione delle istanze ai fini dell'ammissibilità dei progetti di trattamento delle acque reflue, nonché dell'adozione delle Autorizzazioni Ambientali e della tutela dei corpi idrici dall'inquinamento, che lo schema di trattamento in progetto, per le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici annessi alla sala mungitura, come peraltro evidenziato dal giudizio del professionista incaricato, che lo dichiara "non perfettamente in linea con la norma", non è meritevole di approvazione in quanto difforme dalle disposizioni della normativa specifica - DGR 1053/2003 e Linee Guida ARPA - in base alla quale è previsto l'inserimento del degrassatore per il corretto trattamento delle acque reflue domestiche (*provenienti da lavabo e docce, e acque nere prodotte dai servizi igienici*);

questo SAC competente all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, a salvaguardia dell'interesse pubblico di tutela dei corpi idrici dall'inquinamento ex D.Lgs.152/2006, nel rispetto delle disposizioni normative suddette in materia di scarichi, non può procedere con la positiva conclusione del procedimento di che trattasi per le motivazioni sopra riportate;

Precisato che tutto quanto sopra riportato rappresenta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, i quali non consentono di procedere con l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte non hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di rispettiva competenza, ferme restando le responsabilità derivanti per l'assenso reso ancorché implicito;

Dato atto che:

sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione del provvedimento di conclusione negativa della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 169963 del 24/11/2020;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ADOTTA

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, relativa all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 4 D.P.R. 59/2013 presentata in data 10/11/2020 prot. ARPAE n. 162786 dalla ditta Testa Franco e Fabrizio Società Agricola S.S. (C.F. 01329840334), con sede legale in Fiorenzuola d'Arda - Loc. Landina Piccola Fraz. Baselicaduce, per l'attività "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento sito in Loc. Landina Piccola Fraz. Baselicaduce - Fiorenzuola d'Arda;

DISPONE

di dare atto che:

- 1) la presente determinazione di conclusione negativa della conferenza produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della L. 241/90. Entro il termine di dieci giorni dalla notifica della presente determinazione, la Ditta richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti; la notifica sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo della presente punto.
- 2) la presente determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria produce l'effetto del rigetto della domanda di AUA.
- 3) questo Servizio quale autorità procedente e competente trasmetterà alle altre Amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate dalla Ditta richiedente nel termine di cui al punto 1) e procederà ai sensi del comma 2 dell'art. 14 bis della L. n. 241/1990. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.
- 4) che l'esercizio dell'attività di uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione comporta l'applicazione dell'art. 279 del D.Lgs. 152/2006;
- 5) il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

di trasmettere in forma telematica la presente Determinazione alle amministrazioni e ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, che entro 10 gg dalla ricezione potranno proporre opposizione ai sensi dell'art. 14-quinquies della L. 241/90 ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Adalgisa Torselli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.